

# Fondo Previdenza

# Quotidiani

Semestrale

Spedizione in abb. postale 70% D.C. Roma  
ANNO XLVIII - II SEMESTRE 2010

2

Quotidiani

PERIODICO PREVIDENZIALE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: LARGO PONCHIELLI, 4 - ROMA - Tel. 068842038 - Fax 068540144

## L'Inps detta istruzioni sulla riforma delle pensioni

# Le nuove regole di pensionamento

### La pensione dopo la manovra estiva 2010

Bisognerà abituarsi. Nel prossimo futuro si saprà con certezza quando si comincia a lavorare ma non quando si potrà smettere. A meno che non si raggiungano i fatidici 40 anni di contributi, che per ora restano un requisito scampato alla tagliola della riforma (oggi l'età media di accesso al lavoro è 25 anni: 25 + 40 = 65 anni).

Il pensionamento, infatti, dipenderà dalla probabilità di vita e di morte: si chiama "speranza di vita" e misura, statisticamente (quindi con la sola certezza dei numeri e della numerosità degli italiani), la probabilità che un uomo o una donna di 65 anni ha di campare ancora. Se la probabilità cresce (se cioè aumentano gli anni attesi di vita), ecco che anche l'età di pensionamento si

allontana di pari misura.

L'aspetto originale della riforma previdenziale approntata dalla legge n. 122/2010, di conversione del d.l. n. 78/2010, è che presenta effetti ripetitivi nel tempo. A partire dal 1° gennaio 2015, ogni tre anni, infatti, si procederà alla verifica della variazione che c'è stata nella speranza di vita calcolata dall'Istat (allo stesso modo, per intenderci, di come succede per il calcolo dell'inflazione per l'adeguamento del trattamento di fine rapporto lavoro) e, conseguentemente ed automaticamente, seguirà l'aggiornamento dei requisiti di pensionamento. Questo adeguamento è stato previsto dalla manovra dello scorso anno (d.l. n.78/2009) che rimetteva ad uno specifico decreto l'emanazione della normativa di attuazione. A tanto ha provveduto la manovra di quest'anno, per l'appunto.

L'adeguamento dei requisiti di pensione verrà fatto in relazione alla speranza di vita che gli italiani vantano all'età di 65 anni, calcolata dall'Istat. Quando dovesse risultare che gli italiani vivono di più in media bisognerà anche lavorare di più prima di andare in pensione.

Un "di più" pari all'aumento della speranza di vita. Al primo aggiornamento, il 1° gennaio 2015, la maggiorazione dei requisiti non potrà superare i 3 mesi e, se dovesse risultare una diminuzione della speranza di vita, non verrà fatto alcun aggiornamento.

L'adeguamento interesserà tutti i requisiti di età per la pensione: vecchiaia, anzianità, settore privato e pubblico impiego.

Riguarderà pure le "quote", che dal 1 gennaio 2013 sono fissate a 97 (con età minima a 61 anni) per i lavoratori dipendenti e a 98

(con età minima a 62 anni) per i lavoratori autonomi. In altri termini, questo significa che chi non può contare su 40 anni di contribuzione, per ottenere la pensione di anzianità nel 2015, ad esempio, deve necessariamente raggiungere "quota 97" (quota 98 se lavoratore autonomo) con un'età minima di 61 anni e 3 mesi (62 e 3 mesi se autonomo).

Il secondo adeguamento, in via eccezionale, verrà effettuato il 1° gennaio 2019 (4 anni dopo, anziché 3) per farlo coincidere con la revisione dei coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione contributiva. Il suddetto meccanismo, stando agli attuali andamenti demografici, dovrebbe portare l'età della vecchiaia a 68 anni e mezzo.

A tal fine, a partir dall'anno 2013, l'Istat renderà ogni anno disponibile entro il 30 giugno dello stesso anno, il dato relativo alla variazione della speranza di vita nel triennio precedente (il primo triennio, dunque, sarà 2010/2012). Quando tale variazione è espressa in decimali, per determinare il risultato in mesi (l'aumento del requisito per la pensione) andrà moltiplicato questo decimale per 12 e il risultato arrotondato all'unità.

Non riguarderà, invece, anche il requisito unico di anzianità contributiva di 40 anni che consente di andare in pensione a prescindere dall'età. L'adeguamento, inoltre, non opererà nei confronti dei lavoratori per i quali viene

meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento del limite di età. Infine, lo slittamento in avanti dei 65 anni di età per il pensionamento produrrà lo stesso effetto anche sulle età di riferimento ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione in rendita per le pensioni contributive.

L'adeguamento dei requisiti di pensione alla speranza di vita, come detto, avrà cadenza triennale, eccezion fatta per i primi due. Il primo aggiornamento, pertanto, avverrà nel 2015, il secondo nel 2019, e da tale data seguirà la cadenza triennale: 2019, 2022, 2025 e via dicendo.

Le novità già a partire dal 2011

### TABELLA A

#### I requisiti per la pensione di anzianità dal 2008

Anno di pensionamento	Minimo di contributi + età	Anni di contributi senza età
Dal 1.1.2008 al 30.06.2009	35 + 58	40
Dal 1.7.2009 al 31.12.2010	Quota 95 (36 anz. contr. + età minima 59)	40
<b>Dal 1.1.2011 al 31.12.2012</b>	<b>Quota 96 (36 anz. contr. + età minima 60)</b>	<b>40</b>
Dal 1.1.2013	Quota 97 (36 anz. contr. + età minima 61)	40

### TABELLA B

#### Finestre 2008-2010

Perfezionamento requisito (quote)	Decorrenza
Entro il 30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo
Entro il 31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo
Perfezionamento requisito (40 anni)	Decorrenza
Entro il 31 marzo	1° luglio, se di età pari a 57 anni entro il 30 giugno
Entro il 30 giugno	1° ottobre, se di età pari a 57 anni entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
Entro il 31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo

#### Le nuove finestre dal 1° gennaio 2011

Categoria di lavoratori	Decorrenza
DIPENDENTI	13° mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti
AUTONOMI	19° mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti

### "Quota 96"

Dal 1° gennaio 2011 scatta il terzo "scalino" della riforma approvata a fine 2007. Per maturare il diritto alla pensione di anzianità ai lavoratori dipendenti serviranno 61 anni di età e 35 di contributi, oppure rispettivamente 60 e 36 (61 + 35 = 60 + 36 = 96). [tabella A]

Per il raggiungimento della quota, purchè si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età

Continua a pagina 2

### Fondo Previdenza Quotidiani



Formula agli amici lettori, alle loro famiglie e alle loro aziende i più fervidi auguri di

**Buon Natale e Felice Anno Nuovo**

Segue dalla prima

minima prevista nei diversi periodi, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Ciò significa, ad esempio, che un lavoratore dipendente che il 30 giugno 2010 abbia raggiunto l'età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1.846 settimane) ha già maturato i requisiti per l'anzianità che, per il meccanismo delle finestre vigenti ancora nel 2010, può incassare dal 1° gennaio del 2011.

Per gli autonomi, come sempre, il requisito di età è elevato di un anno.

### La nuova "finestra mobile"

La manovra economica d'estate varata per dare una stretta ai conti pubblici (legge n. 122/2010), stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2011, un diverso sistema per individuare la data di decorrenza delle pensioni. In luogo delle attuali "finestre" rigide, diventerà operativa una cosiddetta "finestra mobile" o "a scorrimento", che prevede la decorrenza del pensionamento di anzianità e di vecchiaia, non ad epoche prestabilite (trimestre, semestre, ecc...) ma a distanze certe: dopo 12 mesi nel caso dei lavoratori dipendenti e dopo 18 mesi nel caso dei lavoratori autonomi.

La nuova finestra unica può definirsi personalizzata. Il trattamento pensionistico va in pagamento dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei termini del nuovo sistema, ossia a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui si matura il diritto, ovvero dal diciannovesimo mese successivo per chi lavora in proprio.

Cosa è cambiato sostanzialmente? Si lavora di più, e un esempio qui di seguito lo rende manifesto. Al lavoratore dipendente che raggiunga quota 96, con 36 anni di contribuzione e 60 anni di età, il 30 giugno 2011, la pensione decorrerà dal 1° luglio 2012; pertanto dovrà lavorare 6 mesi in più. Infatti, con le regole oggi vigenti, egli avrebbe avuto la liquidazione del primo assegno di pensione dal 1° gennaio 2012. Il tutto è ancor più evidente nei casi di pensionamento per vecchiaia: la lavoratrice dipendente che compie 60 anni nel mese di marzo 2011, avendo maturato 21 anni di contributi, percepirà la sua prima pensione dal 1° aprile 2012; con

le regole di oggi avrebbe potuto incassare il primo assegno di pensione dal 1° luglio 2011 (dovrà lavorare 9 mesi in più). [tabella B]

### Donne del pubblico impiego in pensione a 65 anni

In attuazione di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 (causa C-46/07), che ha riconosciuto al regime Inpdap natura di regime professionale ed ha quindi ritenuto non legittima la diversa età pensionabile (60 anni anziché 65) richiesta alle dipendenti pubbliche rispetto ai colleghi uomini, è stata decisa (legge n. 102/2009) la parificazione del requisito anagrafico attraverso una graduale elevazione dell'età delle donne. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici, il requisito anagrafico dei 60 anni è stato elevato di un anno (61), ed avrebbe dovuto essere seguito da un ulteriore incremento programmato di un anno ad ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni, che sarebbe giunta a regime nel 2018.

Così però non è stato. Sulla base di un successivo intervento dell'Unione Europea, che ha giudicato troppo lento l'avvicinamento ai 65 anni, è nuovamente intervenuto il nostro Parlamento che, in occasione della cosiddetta manovra economica d'estate citata all'inizio dell'articolo, ha deciso di elevare in un solo colpo l'età a 65 anni già a partire dal 2012.

Per cui riassumendo, il limite di età pensionabile delle donne del pubblico impiego è fissato secondo lo schema che segue:

Anno di pensionamento	Età richiesta
2009	60
2010 - 2011	61
2012	65

Le nuove disposizioni non si applicano, invece, alle lavoratrici che entro il 31 dicembre del 2011 abbiano compiuto il 61° anno di età.

### La stretta sulle invalidità civili

Complessivamente, quest'anno, l'Inps eroga 2.746.563 trattamenti ad invalidi civili, per un importo medio di pensione pari a 400,48 euro. Il costo dell'assistenza alla voce "pensioni agli invalidi", dunque, gira attorno al miliardo e 100 milioni di euro mensili, che vuol dire oltre 13 miliardi di euro su base annua. Ecco, in sintesi, come la manovra estiva del 2010 scrive il capitolo della riduzione della spesa in materia di invalidità: assistenza più rigorosa in tema di invalidità, freno alle prestazioni facili, responsabilità erariali e penali a carico dei medici troppo accondiscendenti, più che raddoppiate le verifiche straordinarie per contrastare i falsi invalidi, criteri meno elastici ai fini dell'accertamento della condizione di alunno in situazione di handicap richiedente l'insegnamento di sostegno.

Una prima novità è data dall'estensione a questi trattamenti (prestazioni di invalidità civile,

cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché alle altre prestazioni di invalidità comunque erogate dall'Inps) delle disposizioni dell'art. 9 del dlgs. n. 38/2000 (riforma Inail) e dell'art. 55, comma 5, della legge n. 88/1989, seppur limitatamente alla risultante degli accertamenti di natura medico-legale. Le norme disciplinano, a favore degli enti previdenziali, le possibilità di rettifica e di ripetizione delle somme dagli indebiti percettori di prestazioni. In pratica, ne deriva che in caso di rettifica, la prestazione eventualmente in fruizione, ma non spettante, non deve essere restituita dai percettori (falsi invalidi) se non in caso di dolo dell'interessato e di dolo e di colpa grave del funzionario responsabile. Facoltà di rettifica che si prescrive, da parte dell'Inps, in 10 anni dalla comunicazione del provvedimento originario con cui è stata riconosciuta, salvo anche in questo ca-

so le ipotesi di dolo o colpa grave dell'interessato.

Più incisive, e maggiormente deterrenti, appaiono le misure che la manovra ha previsto a carico dei professionisti coinvolti nel procedimento di riconoscimento delle prestazioni agli invalidi. Costoro se, intenzionalmente, attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, a cui consegua il pagamento di trattamenti economici a titolo di invalidità civile (etc...) successivamente revocati per accertata insussistenza dei requisiti, sono obbligati a risarcire il danno patrimoniale, nonché il danno all'immagine subiti dalla pubblica amministrazione, corrono il rischio di essere puniti con la reclusione da uno a cinque anni, con multa da 400 a 1.600 euro, con la radiazione dall'albo e infine con il licenziamento per giusta causa o con la decadenza della convenzione.

Altra novità è il potenziamento

del piano di verifiche, con seicentomila controlli in tre anni (2010, 2011 e 2012).

Ultima novità riguarda l'introduzione di una procedura più rigorosa per il riconoscimento di alunno disabile avente diritto all'insegnante di sostegno e l'introduzione dell'eventuale carattere di "gravità" da indicare nei verbali che accertino la situazione di handicap.

### La circolare Inps n. 126/2010

Con circolare n. 126 del 24/09/2010 l'Inps detta le prime istruzioni sulla riforma delle pensioni dopo la manovra correttiva dell'estate del 2010 (legge 30 luglio 2010, n. 122).

In particolare, in merito alla nuova finestra mobile, l'Inps ha spiegato come alcune situazioni possano salvare da questa stretta. Vediamole sinteticamente.

continua a pagina 4

## La gestione multicomparto affidata al Monte dei Paschi di Siena spa

A beneficio dei nuovi iscritti al Fondo Casella descriviamo brevemente le tre linee di investimento del Tfr (*garantita, bilanciata e dinamica*) e, di seguito, il rispettivo andamento dalla data di costituzione del multicomparto TFR (3/4/2008) sino al secondo semestre 2010, come trasmessoci dal gestore stesso.

Le suddette linee si differenziano per il rischio finanziario che varia da una opzione più marcatamente speculativa (*dinamica*) ad un'altra di massimo livello prudenziale (*garantita*), passando per una linea intermedia (*bilanciata*). Ogni lavoratore, pertanto, a seconda dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva maturata può scegliere l'investimento più congeniale alle proprie suddette caratteristiche personali.

**Comparto garantito:** la gestione realizza un rendimento minimo garantito annuo oltre la restituzione del capitale investito. La presenza delle due garanzie di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio ed età anagrafica prossima alla pensione.

**Comparto bilanciato:** La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, accettando una propensione al rischio moderata. Ideale per un soggetto con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (10/15 anni).

**Comparto dinamico:** La gestione risponde alle esigenze di un soggetto con elevate propensioni al rischio, avendo un lungo orizzonte temporale (30/35 anni) per il proprio investimento tale da consentirgli la possibilità di recuperare eventuali perdite. Ideale, pertanto, per un soggetto giovane.

Pertanto, è importante sottolineare come l'obiettivo della gestione finanziaria delle linee non garantisce, ossia quello di realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del Tfr prevista dalla legge, sia prefissato per un arco temporale di **medio e lungo periodo**.

### Andamento del comparto garantito

Per quanto concerne il comparto garantito il Monte dei Paschi S.p.A. ha stipulato una polizza collettiva, emessa dal Monte dei Paschi Vita S.p.A., allo scopo di garantire comunque la restituzione del capitale investito e un rendimento minimo garantito del 2,25% annuo.

Al 31/10/2010 la linea finanziaria garantita aveva registrato un rendimento del 2,92%.

Nel corso del 2010 nel complesso il comparto ha evidenziato un andamento in linea con quello registrato lo scorso anno e comunque superiore al 2,25% annuo garantito.

### Andamento del comparto bilanciato

La linea finanziaria bilanciata al 10/12/2010 ha

un rendimento netto da inizio anno del **4.46%**.

Il buon andamento della componente azionaria, un'efficiente allocazione a livello di asset class e l'assenza di obbligazioni di paesi periferici europei ha permesso di sovraperformare il benchmark di riferimento dell'1.49% al netto delle commissioni.

### Andamento del comparto dinamico

La linea finanziaria dinamica al 10/12/2010 ha un rendimento netto da inizio anno del **6.80%**. Il buon andamento della componente azionaria, un'efficiente allocazione a livello di asset class, l'assenza di obbligazioni di paesi periferici europei ed un atteggiamento più aggressivo in linea con le caratteristiche del comparto ha permesso di sovraperformare il benchmark di riferimento del 2.51% al netto delle commissioni.

\*\*\*

### Considerazioni di carattere generale e prospettive comunicateci dal gestore

Il quadro macroeconomico attuale e prospettico delinea una continuazione della ripresa a ritmi contenuti nell'orizzonte prevedibile.

Il dettaglio geografico mostra fluttuazioni più smorzate e ravvicinate rispetto alle passate fasi cicliche, configurando dei minicicli con tempistiche differenziate tra i diversi paesi. Le evidenze più aggiornate segnalano una ripresa di slancio in USA e Cina, una continuazione dell'espansione ma a ritmi più contenuti in Area Euro e un aggravamento della fase discendente, che potrebbe tradursi in una contrazione dell'attività nei trimestri tra il 2010 e il 2011, in Giappone.

L'inflazione a livello mondiale appare contenuta, principalmente per effetto della presenza di risorse inutilizzate nei paesi avanzati; tuttavia le recenti decisioni da parte delle principali Banche Centrali e i conseguenti effetti sulla liquidità e sui prezzi delle commodity potrebbero imprimere volatilità alla dinamica dei prezzi al consumo nei prossimi mesi.

Rimangono positivi sull'andamento del ciclo economico a livello mondiale anche se sull'evoluzione congiunturale mondiale sussiste incertezza da cui dovrebbe derivare discontinuità nella crescita economica.

Tra le diverse incognite, si segnalano le scelte di politica economica e lo stadio di avanzamento del ciclo delle scorte. Con riferimento al primo punto, la stance di politica fiscale appare destinata a diventare più restrittiva a livello complessivo ma, a parte i paesi dell'Area Euro interessati in necessarie misure di correzione dei bilanci, la sottrazione di crescita non dovrebbe essere sufficiente a far ricadere l'economia mondiale in una nuova fase recessiva.

## COMITATO DI REDAZIONE

Direttore Responsabile:  
Avv. Giancarlo Zingoni

Condirettori:  
Alberto Di Giovanni,  
Bruno Di Cola,  
Angelo Venturini

\*\*\*

Stampa:  
SPEDALGRAF

Via Cupra, 23  
Roma

\*\*\*

Autorizzazione del Tribunale di Roma  
n. 9424 del 5 ottobre 1963



## Pensioni pubbliche, è allarme

segue da pagina 3

in Europa: nel 2060 per ogni pensionato Ue ci saranno solamente 2 lavoratori attivi contro i 4 attuali) rendono necessarie misure concrete e urgenti per prevenire una problematica di portata generazionale con un forte impatto sociale. E' necessario, secondo lo studio, che i cittadini, in particolare i giovani, che continuano ad avere come esempio i loro genitori i quali vanno in pensione con l'80% dell'ultimo stipendio percepito, siano ancor più sensibilizzati sull'esistenza di tale gap previdenziale perché il risparmio non previdenziale potrebbe non essere sufficiente a meno di non stravolgere modelli socialmente radicati, come ad esempio la volontà di lasciare beni ai propri discendenti. E, per quanto riguarda l'Italia, ad oggi l'adesione alla previdenza complementare, dopo il varo della riforma del 2007, rimane ancora troppo limitata (tasso di adesione al 22%) e con versamenti mediamente troppo bassi. A tal proposito risultano interessanti ed indicative del fenomeno sopra esposto le due tabelle che rappresentano in maniera sintetica (per brevità si riportano solo le stime per lavoratori, uomini e donne, dipendenti) una stima del tasso di sostituzione per l'Italia in funzione del proprio anno di nascita ed età di inizio contribuzione. Si suggerisce naturalmente al lettore di considerare i valori di tasso di sostituzione come i valori centrali di un intervallo di stima che potrà oscillare al crescere della distanza dal momento del pensionamento. Tali valori, inoltre, andranno personalizzati in funzione delle effettive date di nascita e di inizio attività lavorativa, nonché dell'andamento e della dinamica di carriera.

### Ipotesi alla base della stima dell'assegno pubblico

- Allungamento speranza di vita: 5 mesi ogni 3 anni (scenario proiettivo ISTAT superiore)
- Data di nascita e data di inizio contribuzione: 1° giugno
- Ultima retribuzione lavorativa lorda annua: 36.000 €
- Tasso di crescita reale retribuzione annua: 1% lineare
- Tasso di crescita reale PIL annuo: 0,68%

### Avvertenze

- I campi contrassegnati da “-“ possono significare che:
  - l'età di inizio attività lavorativa è inferiore a 16 anni
  - sono già stati maturati i 40 anni di contributi
  - sono stati maturati i requisiti nel corso del 2010
  - sono già stati maturati i requisiti prima del 2010
- Per le classi 1945 - 1950 non contrassegnate da “-“ si ipotizza che in precedenza non sia già stata avanzata la domanda di pensionamento
- Per coloro che sono prossimi alla pensione (2010-2011) si suggerisce di verificare attentamente la data di maturazione dei requisiti, in quanto anche pochi giorni di differenza potrebbero comportare l'applicazione del regime pre o post riforma (legge n. 122 del 30 luglio 2010), in particolare per quanto riguarda le nuove finestre pensionistiche.
- Il valore indicato deriva dalle ipotesi sopra evidenziate; nuove stime nel corso del tempo e il tasso di sostituzione effettivo potrebbe di conseguenza differire dal valore riportato in tabella.

### Tredicesima mensilità 2010

Come lo scorso anno, anche quest'anno, e così per tutti gli anni a venire, nel mese di dicembre 2010 è stato accreditato un unico importo comprensivo dei ratei di pensione relativi a dicembre e tredicesima 2010, al netto dei consueti conguagli fiscali, elaborati sulla base dei dati comunicati dal Casellario dei pensionati dell'INPS.

Ciò al fine di contenere le spese del Fondo Casella. Si ricorda, comunque, che i dati relativi alle singole mensilità sono consultabili accedendo alla propria posizione pensionistica tramite il nostro sito internet, [www.fondocasella.it](http://www.fondocasella.it), utilizzando le password personali.

## www.fondocasella.it

Nel quadro dei servizi offerti tramite il sito [www.fondocasella.it](http://www.fondocasella.it) informiamo tutti i nostri iscritti, attivi e pensionati, che, fin dal 1° settembre 2008, possono consultare la propria posizione contributiva/pensionistica aggiornata mensilmente.

La consultazione di tali dati è strettamente personale e avviene con connessione protetta attraverso l'accesso alla propria area riservata.

Pertanto dalla suddetta data, qualora si volessero ricevere informazioni e/o comunicazioni attraverso il canale telematico, è necessario registrare la propria e-mail accedendo all'area riservata, funzione **iscrizione mailing list**.

Precisiamo, tuttavia, che le informazioni visionabili e prelevabili dal sito internet sono quelle disponibili al momento della consultazione e pertanto, essendo suscettibili di variazioni, non costituiscono certificazione ufficiale, per la quale sarà sempre necessario rivolgersi agli uffici del Fondo.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si invita a fare riferimento all'indirizzo di posta [infosito@fondocasella.it](mailto:infosito@fondocasella.it).

## AVVISO AI PENSIONATI

Coloro i quali non avessero ancora provveduto ad inviare al Fondo Casella, entro il termine perentorio del mese di novembre di ogni anno, la dovuta documentazione annuale, come previsto dal nostro regolamento all'art. 38 e pubblicata come di consueto nel numero 1 del nostro notiziario periodico semestrale, sono vivamente sollecitati all'adempi-

mento in questione nel più breve tempo possibile. A tal proposito, ricordiamo che il numero precedente del nostro notiziario, sul quale è riportata la comunicazione sugli adempimenti annuali dei pensionati del Fondo, è reperibile sul sito istituzionale [www.fondocasella.it](http://www.fondocasella.it) nella sezione Periodico previdenziale all'interno delle Informazioni generali.

## Perequazione automatica delle pensioni Inps

Con decreto del 29 novembre 2010 il Ministero dell'Economia ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 in misura pari a +1,4% dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Di conseguenza questi i nuovi valori a partire dal 2011:

MINIME E SOCIALI	
Tipo di pensione	Importo mensile
Trattamento minimo	467,43
Assegno vitalizio	266,42
Pensione sociale	343,90
Assegno sociale	417,30
SUPERIORI AL MINIMO (Tutte le categorie)	
Fasce mensili di importo	Aumento %
Fino a 1.382,91 euro	+1,4 (100% ISTAT)
Da 1.382,91 a 2.304,85 euro	+1,26 (90% ISTAT)
Oltre 2.304,85 euro	+1,05 (75% ISTAT)

## Le nuove regole di pensionamento

segue da pagina 2

**La finestra non conta.** L'Inps ha spiegato che, in virtù del principio che esclude dalle nuove decorrenze i lavoratori che maturino entro il prossimo 31 dicembre il diritto alla pensione, così sono esclusi anche i lavoratori che, avendo maturato entro il prossimo fine anno il diritto alla pensione, conseguano il primo assegno nel prossimo anno.

**L'opzione raggira le nuove decorrenze.** L'Inps, ancora, ha precisato che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalla manovra estiva non è applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con lo speciale regime sperimentale disciplinato all'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 (riforma Maroni). Tale regime, in particolare, disciplina in via sperimentale e sino al 31 dicembre 2015 la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità in presenza di un'anzianità contribuita pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti (58 per le autonome), qualora optino per la liquidazione della pensione interamente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

**Il preavviso e la mobilità salvano dalla stretta pensionistica.** In alcune particolari situazioni continuano ad applicarsi le regole vigenti prima dell'entrata in vigore della manovra estiva:

- nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, a patto che tale condizioni risulti da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso nonché la data terminale dello stesso;
- nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età;
- entro un limite di dieci mila beneficiari, dopo apposito monitoraggio da parte dell'Inps, nei confronti dei lavoratori che, pur maturando i re-

quisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011:

- siano stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (legge n. 223/1991);
- siano stati collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (legge n. 223/1991);
- al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto con la manovra estiva, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (legge n. 662/1996).

L'Inps ha altresì precisato che, considerato che la cessazione dell'attività lavorativa rappresenta l'unico criterio in base al quale effettuare il monitoraggio, non debba sussistere alcun vincolo circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del plafond di 10 mila beneficiari della salvaguardia.

**Stop alle deroghe per la "volontaria".** L'Inps ha inoltre precisato che, limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dalla riforma Maroni (art. 1, comma 8, legge n. 247/2004) e dal Protocollo Welfare (art. 1, comma 2, lettera c, legge n. 247/2007) in favore dei lavoratori che, antecedentemente al 1° marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007 dal Protocollo Welfare) siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria.

**Con la totalizzazione attesa di 18 mesi.** Il nuovo regime delle decorrenze si applica anche ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento mediante totalizzazione a partire dall'anno 2011 e che, in tal caso, dovranno essere seguite le regole per i lavoratori autonomi (18 mesi).

**Co.co.co in pensione dopo 18 mesi.** L'Inps ha, infine, precisato ancora che, stante il tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata (co.co.co. e altri) seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l'iscrizione o meno al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.